



RIMBORSI MALATTIA

c.d. “Carenza malattia” per i lavoratori

Normati dal CIPL 2018 (Art. 21)

Approvato dal C.d.G. (Delibera del 12.12.2018)

Prorogata al 31.08.2020 (Verbale del 08.10.2019)

Divenuta strutturale il 01.09.2020 (Art.21 CIPL 2018)

Versione **2.1** del 30.09.2020

RIMBORSO PARZIALE AL LAVORATORE PER “CARENZA MALATTIA”

La Cassa Edile della provincia di Lecce riconosce strutturalmente ai lavoratori i contributi straordinari extracontrattuali per la c.d. “**carenza malattia**”:

Periodo	Contributo	Requisiti
Sempre dal 01.09.2020	50% retribuzione ordinaria ¹ primi 3 gg di malattia	<ul style="list-style-type: none">• Malattia < 7 gg.• Può essere richiesto 1 sola volta nell’arco dell’anno cassa edile (ottobre/settembre)• Domande presentabili entro il 31.01 dell’anno successivo al primo giorno del certificato.

La domanda potrà essere presentata dal lavoratore (o dalle OO.SS.) esclusivamente in formato digitale, sul sito della Cassa Edile.

Sul sito dovrà essere caricata **copia del certificato di malattia**² e inserito il **nominativo dell’impresa**³ presso cui il lavoratore risulta assunto.

Il rimborso potrà avvenire se è solo se la suddetta impresa risulti **regolare**⁴ nei pagamenti alla Cassa Edile.

¹ Compresa la quota di accantonamento GNF.

² Per certificato di malattia deve intendersi solo copia di quello telematico rilasciato dal medico e inviato all’impresa (generalmente in formato .PDF).

³ Dato facoltativo.

⁴ Con il termine “regolare” deve intendersi la stessa procedura di verifica che viene effettuata per il rilascio del DOL: regolare sia nei versamenti mensili (denunciati e pagati alla scadenza) sia con eventuali piani di rateizzazione del debito (rate pagate alla scadenza).



Nel caso in cui l'impresa non risultasse regolare nei pagamenti, la domanda di rimborso verrà **sospesa**, sino alla regolarizzazione dell'impresa. In ogni caso il rimborso non sarà riconosciuto trascorsi **5 anni** dalla data di presentazione.

In caso di rateizzazione del debito da parte dell'impresa, qualora quest'ultima sia regolare con la predetta rateizzazione (oltre ad esserlo per i mesi correnti, come per il DOL), la Cassa Edile riconoscerà il rimborso.

La malattia, oltre ad essere inferiore ai 7 gg, potrà costituire prestazione extracontrattuale solo per i **giorni lavorativi**, ossia non saranno rimborsate malattie svoltesi nei giorni di domenica o nei festivi, da considerarsi "neutri" al fine del calcolo delle giornate rimborsabili.

La prestazione extra-contrattuale verrà calcolata:

1. sommando alla paga oraria⁵ la quota di accantonamento per GNF e moltiplicando il risultato per le 8 ore giornaliere;
2. moltiplicando per il numero di gg lavorativi presenti nel certificato⁶ per il valore giornaliero come calcolato al punto precedente;
3. riducendo del 50% il valore totale dei 3 gg.

La cifra così calcolata verrà poi erogata con la seguente modalità:

- verrà **scomputata la quota di accantonamento** del 14,20%, che sarà poi pagata alla prima erogazione utile;
- la quota netta di paga oraria rimanente verrà **erogata entro 30 gg** dalla presa in carico della domanda da parte degli uffici della Cassa Edile.

La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se in possesso di un **IBAN** su cui accreditare le somme.

I rimborsi effettuati sono da intendersi come "prestazioni extracontrattuali", trattati secondo la normativa fiscale vigente, ovvero riportati nel C.U. del lavoratore (viene effettuata la ritenuta d'acconto).

I dati inseriti sulla piattaforma telematica della Cassa Edile, ossia le informazioni riguardanti il lavoratore e presenti sul certificato di malattia caricato saranno salvaguardati secondo quanto previsto dal *Regolamento Europeo per la protezione dei dati* (GDPR) e **trattati solo per le finalità mutualistiche** previste dal CIPL 2018.

Di conseguenza il lavoratore, durante la fase di caricamento del "certificato di malattia", dovrà dare **esplicito consenso al trattamento del dato**.

⁵ Riferita ai diversi livelli contrattuali.

⁶ Per un massimo di 3 gg.